

## INDICE

### ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO - TECNICO SUPERIORE, COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO

#### TITOLO I - Disposizioni generali

##### CAPO I - Professione di Geometra e Geometra Laureato

Art. 1 - Ordine professionale dei Geometri e dei Geometri laureati

Art. 2 - Titolo professionale

Art. 3 - Oggetto della professione

Art. 4 - Idoneità tecniche specialistiche

##### CAPO II - Formazione professionale continua e acquisizione delle idoneità tecniche specialistiche

Art. 5 - Formazione permanente

Art. 6 - Riconoscimento delle idoneità tecniche specialistiche

##### CAPO III - Esercizio della professione

Art. 7 - Società

Art. 8 - Compensi professionali

Art. 9 - Assicurazione obbligatoria

Art. 10 - Informazioni sull'attività professionale

Art. 11 - Doveri e deontologia professionale

Art. 12 - Segreto professionale

#### TITOLO II - L'Albo e le condizioni per esservi iscritti

Art. 13 - Albo

Art. 14 - Divieto di iscrizione in più Albi. Anzianità

Art. 15 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 16 - Domanda di iscrizione delle persone fisiche

Art. 17 - Domanda di iscrizione delle persone giuridiche

Art. 18 - Trasferimento

#### TITOLO III - Tirocinio professionale ed esame di abilitazione

Art. 19 - Modalità di svolgimento del tirocinio

Art. 20 - Potestà regolamentare e di vigilanza

Art. 21 - Esame di abilitazione

#### TITOLO IV - Organizzazione dell'Ordine professionale dei Geometri e dei Geometri laureati

##### CAPO I - Il Collegio territoriale

Art. 22 - Circostrizione del Collegio territoriale

Art. 23 - Organi del Collegio territoriale

Art. 24 - Composizione del Collegio territoriale

Art. 25 - Cariche del Consiglio

Art. 26 - Attribuzioni del Presidente

Art. 27 - Attribuzioni del Consiglio del Collegio Territoriale

Art. 28 - Riunioni consiliari

Art. 29 - Decadenza dalla carica di consigliere

Art. 30 - Sostituzione dei componenti del Consiglio

Art. 31 - Scioglimento del Consiglio

##### CAPO II - L'Assemblea degli iscritti

Art. 32 - Assemblea

Art. 33 - Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

Art. 34 - Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio

Art. 35 - Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori

Art. 36 - Reclami contro i risultati delle elezioni

Art.37 - Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti  
 CAPO III - Il Collegio dei revisori  
 Art.38 - Collegio dei revisori  
 CAPO IV - I Consigli Regionali  
 Art. 39 - Consiglio Regionale dei Geometri  
 Art. 40 - Assemblea dei Consigli dei Collegi territoriali  
 Art. 41 - Competenze del Consiglio Regionale dei Geometri  
 Art. 42 - Elenco regionale degli iscritti  
 CAPO V - Il Consiglio Nazionale  
 Art. 43 - Composizione del Consiglio Nazionale  
 Art. 44 - Elezione del Consiglio Nazionale  
 Art. 45 - Cariche  
 Art. 46 - Incompatibilità - Sostituzione dei componenti  
 Art. 47 - Scioglimento del Consiglio  
 Art. 48 - Attribuzioni  
 Art. 49 - Riunioni consiliari  
 Art. 50 - Il collegio dei revisori  
 TITOLO V - L'azione disciplinare  
 Art. 51 - Il Consiglio di disciplina territoriale  
 Art. 52 - Competenze e funzionamento  
 Art. 53 - Il procedimento disciplinare  
 Art. 54 - Astensione e ricsuazione  
 Art. 55 - Sanzioni  
 Art. 56 - Notifica delle decisioni  
 Art. 57 - Impugnazioni  
 TITOLO VI - Funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale  
 Art. 58 - Oggetto e limiti della giurisdizione speciale  
 Art. 59 - Il procedimento giurisdizionale  
 Art. 60 - Ricorso per Cassazione  
 TITOLO VII - Disposizioni transitorie

#### LEGENDA RIFERIMENTI:

REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA
LEGGE 25/04/38 G.U. 152 07/07/38
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23/11/44 G.U. 98 23/12/44
D.M. 15/02/49 G.U. 59 12/03/49
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

BOZZA PER LA DISCUSSIONE ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA E GEOMETRA  
LAUREATO - TECNICO SUPERIORE, COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO - -

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Professione di Geometra e Geometra Laureato

Art. I

Ordine professionale dei Geometri e dei Geometri laureati

1.1. L'Ordine professionale dei Geometri e dei Geometri laureati istituito presso il Ministero della Giustizia, svolge le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari, assicura l'organizzazione e l'esercizio della professione di geometra e, nell'interesse pubblico, promuove la idoneità professionale degli iscritti al fine di tutelare gli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide, preservando l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, vigilando sul corretto esercizio della professione.

1.2. L'Ordine è articolato in Collegi territoriali, nei Consigli regionali e nel Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, secondo le disposizioni di cui al Titolo IV del presente regolamento.

1.3. Il Consiglio Nazionale, i Consigli regionali e i Collegi territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dal presente ordinamento e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'ordinamento professionale e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Art. 2

Presso ogni Collegio è costituito l'Albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

Art. 3

Riguarda la tenuta dell'Albo professionale. Vedi il D. L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta nuove norme sui consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali.

Art. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo (1).

*(1) "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.*

*"Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.*

*"La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dal Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536)*

LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e Collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo.

AUTORITA' ED ENTI SONO PREGATI DI ATTENERSI STRETTAMENTE ALLA DISPOSIZIONE DI LEGGE E DI NON RICEVERE ELABORATI, O DARE INCARICHI PROFESSIONALI AI NON ISCRITTI NELL'ALBO DEI LIBERI PROFESSIONISTI

## Art. 2

### Titolo professionale

2.1. Il titolo professionale di Geometra spetta agli iscritti nell' Albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

2.2. Il titolo professionale di Geometra laureato spetta agli iscritti in possesso di laurea, laurea magistrale, diplomi universitari istituiti ai sensi della Legge 341/1990 ivi compresi i corsi interclasse ed interfacoltà:

L-4 Disegno Industriale

L-6 Geografia

L-7 Ingegneria civile e ambientale

L-17 Scienze dell'architettura

L-21 Scienze della Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari

L-3 I Scienze e Tecnologie informatiche

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

L-35 Scienze matematiche

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

2.3. Il conseguimento del titolo di Geometra e Geometra laureato è comunque subordinato allo svolgimento di un periodo di tirocinio e al superamento di un esame di abilitazione ai sensi del successivo Titolo III.

### Art. 1

Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti Tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

### Art. 22

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'Albo dei geometri.

### Art. 23

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'Albo dei geometri.

### Art. 1

Gli ingegneri, gli architetti e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.

### Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

### Art. 3

#### Oggetto della professione

La professione, al servizio della società e della persona, ha per oggetto la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse del territorio e dell'ambiente. Il professionista geometra:

Opera per la tutela della salute del cittadino nei luoghi di lavoro, nei luoghi dove abita e nell'ambiente nel quale vive.

Opera attraverso: la conoscenza degli aspetti geografici, ecologici, economici e territoriali dell'ambiente naturale ed antropico; le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo, riconoscendo il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per la loro corretta protezione e valorizzazione. Interviene nell'ambito del territorio e dell'ambiente urbano e rurale mediante prestazioni di rilevazione, di rappresentazione, di monitoraggio e di valutazione dei beni immobili, con l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di edilizia sostenibile, a basso impatto ambientale privilegiando il recupero e la riqualificazione dell'edilizia esistente e delle infrastrutture ad esse collegate.

Opera in autonomia e di concerto con altre categorie del settore tecnico ed economico.

Promuove la costante elevazione culturale propria e della categoria, favorendo l'integrazione tra le culture umanistica, scientifica e tecnologica, per mantenere l'approccio del saper fare, intercettando l'evoluzione del fabbisogno di competenze che emerge dalle richieste del mondo del lavoro proponendo risposte specifiche ed adeguate alle nuove esigenze.

Sostiene la corretta concorrenza con altre professioni, per ottenere il giusto profitto dalla propria attività.

Valuta fatti e orienta i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

Gli iscritti all'Albo hanno le seguenti competenze:

Al Nel settore della tutela del territorio e dell'ambiente

Opera con responsabilità etica, in completa autonomia o di concerto con Enti Pubblici ed altre figure professionali, utili al processo, nella:

a) Ideazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili per l'ambiente e il

### Art. 16

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
  - b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
  - c) misura e divisione di fondi rustici;
  - d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
  - e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti a fondi rustici; dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
  - f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
  - g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
  - h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
  - i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- (continua.....)

- territorio, sia pubbliche che private;
- b) Valutazione della qualità ambientale dell' edificio, dell'intero complesso edilizio, del quartiere e del territorio;
- c) Certificazione degli edifici, dell'intero complesso edilizio, del quartiere e del territorio;
- d) Gestione delle pratiche abilitative in materia ambientale, utilizzando metodi informatici e conoscenze specifiche nel campo ambientale ed edile;
- e) Valutazione ed esecutività delle misure compensative ambientali, cinture perimetrali di vegetazione con finalità di mascheramento visivo, modellamenti morfologici di trasformazione territoriale
- f) Valutazione, certificazione e gestione delle pratiche abilitative e operando nelle misure compensative relativamente ad acqua, aria, illuminazione, energia/risparmio energetico, rifiuti, energie rinnovabili, fotovoltaico, biomasse, biogas, bioliquidi, eolico, suolo/sottosuolo, cave, acustica e radon, ecc.;
- g) Monitoraggio dei dissesti del suolo (frane, slavine, alluvioni) e degli edifici anche nelle fasi di monitoraggio post sisma;
- h) Progettazione e direzione lavori di opere di arginatura, ripristino difese, favorendo l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica.
- i) Analisi, interpretazione ed integrazione degli elementi territoriali e dei fenomeni territoriali ed ambientali; visualizzazione e comunicazione delle relative informazioni in mappe e modelli numerici.
- j) Studio dell'ambiente naturale e sociale, misura delle risorse terrestri e marine ed uso di tali dati nella pianificazione dello sviluppo nelle aree urbane, rurali e regionali, della viabilità e navigazione.
- k) Se in possesso di specifica abilitazione:
- Certificazione e relazione acustica
  - B) Nei settori delle misurazioni territoriali, della topografia, della cartografia, della geomatica, del Catasto, delle rappresentazioni tematiche sociali, dei diritti reali, delle consistenze immobiliari e della fiscalità correlata.
- Opera nelle seguenti attività:
- a) Misura di tutti i dati necessari per definire la dimensione, posizione, forma e contorno di qualsiasi parte della Terra

Art. 16 (.....segue)

- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Art. 17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.

Art. 18

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

- 1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

(continua .....)

stessa e per monitorare le relative modifiche.

b) Posizionamento e controllo degli oggetti nello spazio e nel tempo, delle caratteristiche fisiche degli oggetti e

delle strutture, sopra o sotto la superficie della terra

c) Sviluppo, prova e taratura di sensori e di strumenti e sistemi per le finalità di cui sopra e/o per altri scopi di rilevamento.

d) Acquisizione e uso delle informazioni territoriali sia da distanza ravvicinata che tramite piattaforme aeree e/o satellitari utilizzando immagini e/o segnali multispettrali e sviluppando l'automazione di questi processi.

e) Determinazione e ripristino della posizione dei confini del territorio pubblico o privato, compresi i confini nazionali e internazionali

f) Indicazione delle traiettorie di reti viabili, idrauliche ed impiantistiche con determinazione dei relativi parametri.

g) Registrazione/accatamento/variazione di ogni archivio immobiliare presso i catasti e tutti gli Enti.

h) Gestione di sistemi informativi geografici e raccolta, archiviazione, analisi, gestione, visualizzazione e diffusione dei dati.

i) Rilievo ed analisi degli oggetti e dei fenomeni territoriali ed ambientali, visualizzazione e comunicazione delle relative informazioni in mappa e modelli numerici

j) Rilievo e studio dell' ambiente naturale e sociale, misura delle risorse terrestri e marine, della viabilità e della navigazione.

(Le competenze di cui sopra. saranno implicitamente modificate ed aggiornate per recepire le variazioni delle tecniche e delle strumentazioni afferenti il settore).

L'attività tecnica nei settori sopra indicati, sarà strettamente connessa alla gestione dell'ambiente e del territorio e svolta sia in ambito pubblico che privato.

La figura professionale del geometra è vocata a svolgere l'attività direttiva ed ispettiva nel settore geomatico, per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Per l'attività di cui sopra, il Geometra non laureato dovrà operare entro il campo topografico e laddove non siano richieste elaborazioni numerico matematiche facenti uso degli algoritmi tipici della matematica superiore.

C) Nel settore dell'edilizia

Gestisce e coordina le fasi progettuali, sia in autonomia, che di

Art. 18 (.....segue)

2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3) la stima, dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitrale, di cui alla lettera p) dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

Art. 19

La divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'articolo 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16 sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto articolo 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto articolo 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

(continua.....)

concerto con altre figure professionali del settore.

Calcola i costi, controlla la qualità complessiva dei manufatti in riferimento ai contenuti prestazionali programmati.

Gestisce tutte le fasi di inoltro, istruttoria, approvazione e rilascio dei titoli abilitativi ed adempimenti legali presso tutti gli Enti pubblici e privati coinvolti nel processo edilizio.

Predisporre tutti gli atti per l'affidamento dell'appalto previsti nella normativa vigente per le opere pubbliche e private come; gare d'appalto, contratti, capitolati generali e speciali.

Sviluppa integralmente la gestione dei cantieri con

l'approntamento dei contratti di fornitura e subfornitura dei servizi e materiali.

Redige la contabilità dei lavori pubblici e privati, in conformità della normativa vigente.

a) progetta e dirige le costruzioni rurali, civili, artigianali, industriali e per i servizi, anche in zone sismiche, in muratura e muratura armata così come oggi definite al punto 4.5 del cap. 4 e al punto 7.8.1.9 del capitolo 7 delle Nonne Tecniche per le Costruzioni emanate ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2004 n. 186 e succo modificazioni

b) Ha competenza in autonomia nella progettazione e direzione dei lavori delle opere edili e della loro conformità agli standard normativi e regolamentari, per costruzioni anche nelle zone sismiche, purché il calcolo e la direzione delle opere strutturali, vengano eseguiti da un tecnico abilitato e nel limite massimo di m3 5.000 fuori terra

c) Progetta e dirige, in autonomia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli edifici esistenti

d) Progetta e dirige interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica per edifici previsti dai precedenti punti a) e b)

e) Progetta e gestisce la riqualificazione ambientale degli edifici e del territorio

f) Se in possesso di specifica abilitazione:

Accerta la vulnerabilità sismica degli edifici. Rileva i danni prodotti da calamità naturali secondo schemi e procedure imposte dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

D) Nel settore dell'Estimo e delle consulenze

(.....segue)

Art. 21

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R. Decreto-legge 7 giugno 1928. n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 24

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli Albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 257, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nei precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza dal almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

(continua.....)

Svolge i seguenti compiti:

- a) stima del valore di mercato e/o dei valori diversi dal valore di mercato delle proprietà immobiliari, delle aziende, degli enti patrimoniali, dei diritti in genere, dei beni mobili, di impatto ambientale, di impianti e attrezzature compreso la valutazione ai fini dei mutui, delle espropriazioni, della costituzione e dell'eliminazione delle servitù e vincoli, dei danni in genere anche prodotti da eventi naturali, atmosferici e incendi.
  - b) consulenza tecnica e perizia nella pubblica e privata giurisdizione sia ordinaria sia speciale nonché nelle procedure di mediazione e conciliazione compresa qualsiasi altra forma di componimento stragiudiziale delle vertenze, custodia, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, memorie e relazioni peritali.
  - c) arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale nonché attività di rappresentanza in materia tributaria in relazione alle competenze proprie del geometra.
  - d) memorie, certificazioni, consulenze e perizie stragiudiziali in relazione alle competenze proprie del geometra.
  - e) denunce di successione e divisioni patrimoniali.
  - f) amministrazione di condomini e di patrimoni immobiliari, calcolo delle tabelle millesimali, loro revisione, riparto di spese condominiale, consulenza tecnico-fiscale.
  - g) prestazioni tecniche nelle operazioni di compravendita, di locazione, permuta e simili comprese l'assistenza <sup>(1)</sup>
- <sup>(1)</sup> *E' il procacciatore di affari (mediazione atipica)*  
alla commercializzazione, alla negoziazione e alla conclusione del contratto su incarico di una sola parte contraente.
- h) Se in possesso di specifica abilitazione:
    - 1- mediazione e conciliazione nelle forme previste dalle normative e dai regolamenti.
  - E) Nel settore della sicurezza  
Se in possesso di relativa abilitazione:
    - a) Progetta e gestisce le fasi di coordinamento della sicurezza nei cantieri sia per la progettazione che per la esecuzione, ai sensi della normativa esistente.
    - b) Progetta e gestisce la prevenzione incendi (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

(....segue) Art. 25

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusto le disposizioni, degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell'Albo, salvo il disposto dell'articolo 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897

Art. 1

- I Geometri non possono esercitare la libera professione se non sono iscritti agli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.

F) Altre attività

Opera per tutte le ulteriori competenze derivanti da specifiche abilitazioni conseguite in virtù di norme legislative.

## Art. 4

### Idoneità tecniche specialistiche

4.1 Ai laureati con il titolo di Geometra laureato sono riconosciute, oltre alle competenze di cui all'art. 3, le idoneità tecniche specialistiche in relazione al percorso formativo universitario frequentato ed oggetto di convenzione sottoscritta tra la facoltà universitaria ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. In particolare:

a) Ai laureati in classe L-4 (Disegno d'interni)

- Progettazione di tutte le componenti d'arredo e del prodotto industriale;
- Progettazione di sistemi di allestimento d'interni destinati a funzioni residenziali, terziarie, sociali, culturali, educative, della cura e dell'ospitalità curandone il confort;
- Progettazione di allestimenti per eventi temporanei e dell'exhibit;
- progettazione CAD, modellazione fisica e virtuale degli spazi e della componentistica industriale;
- progettazione di arredo urbano.

b) Ai laureati in classe L-6 (geografia) e laureati dalle scuole dirette a fini speciali di topografia applicata istituite ai sensi del DPR 162 del 10/3/1982 <sup>(2)</sup>

<sup>(2)</sup> Altre attività collegabili al percorso formativo:

- estimo ambientale
- valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- valutazione d'incidenza (V.I.);
- opera in tutti i settori della geomatica;
- le attività basate sull'applicazione delle scienze volte alle attività di pianificazione urbanistica;
- la costruzione e gestione di sistemi informati vi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi piani e Programmi complessi.
- lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale
- la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- la redazione di piani paesistici e di settore;
- la promozione del turismo sostenibile e del benessere, il trattamento e l'interpretazione dell'informazione geografica, sociale e sanitaria, delle elaborazioni cartografiche generali e tematiche, dei quadri geografici complessi anche al fine della elaborazione in autonomia o d'intesa con altre figure professionali dei piani di Marketing Urbano;

*-analisi e ricerche per la geografia multimediale e la produzione e documentazione audiovisiva di fenomeni geografici, il giornalismo e le attività di diffusione dell'informazione ambientale e turistica, le attività professionali di consulenza nei medesimi settori, pure in collaborazione con altri specialisti.*

- analisi e rappresentazione del territorio, analisi dei dati

Occorrenti all'identificazione e valorizzazione delle risorse territoriali, storico-artistiche e dei connessi fenomeni sociali, economici, turistici, ambientali e paesaggistici;

-rilevamento e redazione di carte tematiche anche rappresentate a mezzo di " Geographic Information System (GIS).

-rilievo e rappresentazione di edifici, storici e monumentali;

c) Ai laureati in classe L-7 (ingegneria civile e ambientale)

-pianificazione, progettazione, sviluppo direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto ambientale, di opere edili e strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, opere geotecniche, sistemi ed impianti civili per l'ambiente e per il territorio;

d) Ai laureati in classe L-17ed L-23 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile) ed equiparati ai sensi del comma 4 art. 17 della Legge 240/2010

-attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese h: opere pubbliche;

-progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura; contabilità e liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate-

c) Ai laureati in classe L-2I (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) <sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup> *Altre attività collegabili al percorso formativo:*

*-le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;*

*-procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.*

-costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e gestione della città e del territorio;

-analisi, monitoraggio e valutazione territoriale ed ambientale;

C) Ai laureati in classe L-31 (scienze e tecnologie

informatiche)

- pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione eli impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione, delle informazioni.

g) Ai laureati in classe L-32 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) <sup>(4)</sup>

<sup>(4)</sup> Altre attività collegabili al percorso formativo:

- indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;*
- il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;*
- la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;*
- rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;*
- gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);*
- rilievi geodetici topografici oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;*
- le analisi dei materiali geologici;*
- le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;*
- le indagini e ricerche paleontologiche. petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche. geopedologiche, geotecniche.*
- elaborazione, gestione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile comunali, provinciali e regionali.*
- Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio.*
- rilevamento e redazione di cartografie (ematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);*
- rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità ambientale e geologica ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;*

h) Ai laureati in classe L-35 (scienze matematiche) <sup>(5)</sup>

<sup>(5)</sup> Altre attività collegabili al percorso formativo:

- attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;*
- la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;*
- *è qualificato come manager delle costruzioni per la gestione dei processi e per la contraenza generale nelle costruzioni;*
- opera nella gestione e certificazione della qualità;*
- opera nel settore della consulenza per: banche e società finanziaria, società di assicurazione. istituti di sondaggi. società di certificazione, società di*

*progettazione e sviluppo software, centri e società che operano in ambito medico, biomedico e farmacologico, in ambito etologico e nelle sezioni di ricerca e sviluppo di grandi imprese, nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, aereospaziale.*

-Perizie e valutazioni del rischio assicurativo (opera in tutti i settori del risk engineering);

-Attività in tutti i settori della finanza di progetto (project financing);

-valutazione del valore economico totale;

-stima degli investimenti finanziari;

i) Ai laureati in classe L-43 (tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali) <sup>(6)</sup>

<sup>(6)</sup> *Altre attività collegabili al percorso formativo:*

*-specialisti in geoarcheologia ed archeometria, preparati allo studio, alla diagnostica ed alla conservazione dei siti e degli oggetti archeologici, nonché al supporto delle operazioni di scavo;*

*-specialisti nell'impiego di tecniche analitiche come supporto degli studi storico filologici mediante la caratterizzazione del materiale del bene e nella diagnosi di eventuali cause di degrado nonché nella individuazione di interventi ai fini conservativi;*

*-specialisti in grado di impostare l'intero processo di valorizzazione dei beni storico-scientifico-tecnologici-naturalistici (strumenti scientifici, archivi biblioteche scientifiche, film e documentari scientifici): dall'acquisizione alla conoscenza, alla diagnostica, alla conservazione e tutela, alla gestione (catalogazione, informatizzazione e digitalizzazione) alla valorizzazione, alla fruizione e diffusione;*

-analisi dello stato di conservazione, individuazione e applicazione delle tecniche più efficaci per la conservazione, organizzazione e fruizione tanto dei supporti digitali e analogici dell'informazione quanto dei contenuti informativi dei supporti stessi.

-attività di rilevazione e rappresentazione di edifici storici e monumentali;

j) Ai laureati nelle classi : L-25 ( scienze e tecnologie agrarie e forestali) e L-26 ( scienze e tecnologie agroalimentari) <sup>(7)</sup>

<sup>(7)</sup> *Altre attività collegabili al percorso formativo:*

*-la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, nel verde pubblico e privato, del paesaggio;*

*-la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;*

*-le attività estimative relative alle materie di competenza;*

*-le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;*

*-il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;*

*la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie*

*che trasformate, nonché quella ambientale;*

*-le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.*

-progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

4.2. Con decreto del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale possono essere individuate ulteriori attività per le quali è possibile acquisire l'idoneità di cui al presente articolo.

## Capo II

### Formazione professionale continua e acquisizione delle idoneità tecniche specialistiche

#### Art. 5

##### Formazione permanente

5.1. L'iscritto all' Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

5.2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma precedente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati in accordo con la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri <sup>(8)</sup>

*<sup>(8)</sup> Con deliberazione del Comitato dei Delegati in data 24/11/2011 approvato dai Ministeri Vigilanti è stata introdotta nello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri la possibilità di attuare e finanziare iniziative finalizzate alla formazione professionale degli iscritti.*

e previo parere vincolante del Ministero Vigilante.

5.3. La violazione dell'obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare.

5.4. I Collegi territoriali stipulano convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dai Geometri che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi interessati.

5.5. Al fine di promuovere le convenzioni di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale e, per quanto di competenza, i Consigli regionali stipulano convenzioni quadro con le amministrazioni statali e regionali competenti.

#### Art. 7

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'Albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati pure non essendo essi iscritti nell'Albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'Albo ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l'iscrizione nell'Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però anche se iscritti nell'Albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui l'impiegato dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

## Art. 6

### Riconoscimento delle idoneità tecniche specialistiche

6.1. Le idoneità tecniche specialistiche di cui all'art. 4 possono essere riconosciute all'iscritto privo del titolo di laurea a seguito della frequenza di un corso di abilitazione, nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui all'art. 5. Le idoneità acquisite sono annotate nell'Albo a richiesta dell'iscritto

6.2. I corsi di cui al comma 1 sono individuati dal Regolamento del Consiglio Nazionale in materia di formazione permanente di cui all'art. 5, e potranno svolgersi presso le Università o gli Istituti tecnici superiori sulla base di apposita Convenzione quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca nonché dalle specifiche Convenzioni stipulate, in armonia con la Convenzione quadro, tra i Consigli territoriali e regionali dell'Ordine e i singoli Atenei o Istituti. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 determina l'attribuzione di crediti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente.

6.3. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, il regolamento del Consiglio Nazionale di cui all'art. 5 prevede appositi percorsi formativi volti ad assicurare all'iscritto privo del titolo di laurea la possibilità di conseguire tale titolo attraverso la frequenza di un corso di laurea nelle classi di cui all'art. 2, nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente. Le modalità di svolgimento di tali percorsi formativi sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Nazionale sulla base di apposita Convenzione quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

### Capo III

#### Esercizio della professione

#### Art. 7

#### Società

7.1. L'esercizio della professione di geometra può essere svolto in forma individuale o associata.

7.2. É consentita la formazione di società tra professionisti, In base alla legge<sup>(9)</sup>

<sup>(9)</sup> *Cfr. art. 10, commi 3 e seguenti, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

, e dalla relativa normativa d'attuazione.

## Art. 8

### Compensi professionali <sup>(10)</sup>

<sup>(10)</sup> *Le disposizioni tengono conto dell'art. 9, DL 112012 (cd. "Cresci Italia").*

### 8.1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento <sup>(11)</sup>

<sup>(11)</sup> *LEGGE 24 marzo 2012, n. 27*

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

*(12C0048) (CV n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53)*

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).-*

*1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.*

*2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.*

*3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti*

*ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.*

*5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.*

*6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni. all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.*

## Art. 26

Spetta al Consiglio del Collegio:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici (1).

(1) Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondere dagli iscritti al Collegio è stato omissso. Vedi in proposito l'articolo 7 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Società tra professionisti). – 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";

b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società

procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";

c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'atti vita' professionale";

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "11 socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate";

e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societarij"».

,al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

8.2. Il Consiglio Nazionale favorisce la corretta osservanza della disposizione di cui al comma I predisponendo schemi di lettera di incarico a beneficio degli iscritti, e pubblicando li sul proprio sito istituzionale

8.3. E' sempre ammesso il conferimento di incarichi professionali effettuato congiuntamente ad uno o più professionisti appartenenti ad ordini o collegi professionali differenti. In tal caso ciascun professionista incaricato si assume la responsabilità

per la parte di propria competenza. Tuttavia, qualora la normativa di settore preveda una responsabilità generale ed unitaria a carico di una determinata figura professionale, la responsabilità di quest'ultimo professionista si estende, in modo pieno e diretto, anche alla parte svolta dagli altri professionisti cui è stato conferito dal committente l'incarico congiunto.

L'incarico congiunto a più professionisti deve essere conferito dal committente in forma scritta.

## Art. 9

### Assicurazione obbligatoria <sup>(12)</sup>

<sup>(12)</sup> *Le disposizioni tengono conto del DPR 137/2012.*

9.1. L'iscritto nell' Albo deve stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

9.2. L'iscritto rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

9.3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio territoriale.

9.4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

## Art. 10

### Informazioni sull'attività professionale

10.1. È consentito all'iscritto dare informazioni sulle modalità di esercizio della professione, in particolare in relazione all'attività professionale esercitata, alle idoneità tecniche specialistiche ed ai titoli professionali posseduti, alla struttura dello studio ed ai compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non elogiative, non ingannevoli e non comparative o denigratorie.

10.2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, e conformi alle prescrizioni del codice deontologico.

10.3. Il Consiglio Nazionale determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

10.4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

## Art. 11

### Doveri e deontologia professionale

11.1. La professione di Geometra e Geometra laureato deve essere esercitata con diligenza e competenza, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle norme contenute nel Codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati ai sensi dell'art. 48/d.

11.2. La violazione delle norme del Codice deontologico e degli altri obblighi deontologici costituisce illecito disciplinare.

11.3. Sul rispetto degli obblighi deontologici vigilano i competenti organi di disciplina, nei modi e nelle forme stabilite dalle disposizioni di cui al Titolo V.

## Art. 12

### Segreto professionale

12.1. Nell'esercizio dell'attività professionale, il Geometra è tenuto all'osservanza del segreto professionale in merito alle questioni conosciute nell'esercizio della professione e che, per loro natura o per specifica richiesta del cliente, sono destinate a rimanere riservate.

12.2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

## Titolo II

### L'Albo e le condizioni per esservi iscritti

#### Art. 13

##### Albo

13.1 Ciascun Consiglio del Collegio Territoriale cura la tenuta dell'Albo.

13.2 Il Consiglio procede, in via telematica periodicamente alla revisione dell'Albo da esso tenuto e provvede alle occorrenti variazioni.

13.3 L'Albo deve, a cura del Consiglio, essere comunicato, attraverso strumenti telematici, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al Consiglio Regionale, al presidente della Corte di Appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede il Collegio, nonché agli altri Consigli dei Collegi Territoriali e all'anagrafe tributaria.

13.4 Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo, anche telematico, degli studi professionali, la data e il numero di iscrizione, il titolo professionale, il titolo di studio e gli eventuali procedimenti disciplinari conclusi.

13.5 L'Albo è compilato per ordine cronologico dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.

#### Art. 14

Divieto di iscrizione in più Albi. Anzianità

14.1 Non si può essere iscritti che in un solo Albo territoriale della categoria professionale dei geometri e geometri laureati.

L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

14.2 La data di iscrizione all' Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'Albo vengono inseriti in numero di iscrizione e ordine progressivo ed hanno anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell' interruzione.

#### Art. 6

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo; ma è consentito il trasferimento da un Albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

## Art. 15

### Requisiti per l'iscrizione all'Albo

15.1 Per l'iscrizione all'Albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) avere la residenza o il domicilio professionale<sup>(13)</sup>

<sup>(13)</sup> *Il domicilio professionale è descritto come la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continua la propria attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (Corte di giustizia europea 30 novembre 1995, in causa C-55/94, in Dir. comunitario e degli scambi internazionali, 1996,287 e ssg) nel circondario in cui è costituito il Collegio Territoriale cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento;*

d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli scolastici o universitari:

- diploma di geometra rilasciato dagli Istituti Tecnici per geometri, ai sensi dell'art 65 della L. 15.6.1931, n.889;
  - diploma di maturità tecnica di geometra, ai sensi dell'art. I D.L. 15.2.1969, n. 9, convertito in Legge n. 119/1969;
  - diploma di maturità tecnica di perito industriale, specializzazione edile, ai sensi dell'art. I D.L. 15.2.1969 convertito in Legge n. 119/1969;
  - diploma di istruzione tecnica settori tecnologici rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 con i relativi indirizzi ed articolazioni;
  - diploma di liceo scientifico opzione scienze applicate ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;
  - diploma di liceo artistico indirizzo architettura e ambiente ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;
  - diploma di istruzione tecnica superiore rilasciato ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2008;
  - lauree L e LM comprensive di sei mesi di tirocinio nelle classi universitarie di cui al precedente Titolo I, art. 2, ivi comprese le lauree specialistiche di vecchio ordinamento (D.M. n. 509/1999);
- e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra ..

## Art. 4

Per essere iscritto nell'Albo dei geometri è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
- c) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'Albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

## Art. 10

La cancellazione dall'Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro Albo.

15.2 Sono altresì iscritte, in specifico elenco annesso all'Albo, le società tra professionisti secondo quanto prescritto dall'art. 10 della legge 12.11.2011 n. 183, le società di persone aventi ad oggetto servizi professionali interdisciplinari ai sensi dell'art. 2, comma l, letto c), della l. 4.8.2006, n. 248, le associazioni tra professionisti di cui all'art. l della l. 23.11.1939, n. 1815 <sup>(14)</sup>

<sup>(14)</sup> Legge 23 novembre 1939, n. 1815 (in G.U. 16 dicembre, n. 291). –

*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza (1).*

*(l) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi*

*Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r.*

*13 settembre 1999.*

*Preambolo*

*(Omissis).*

*Articolo 1*

*Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.*

*L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.*

Art. 7

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'Albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati pure non essendo essi iscritti nell'Albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'Albo ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l'iscrizione nell'Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però anche se iscritti nell'Albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui l'impiegato dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

## Art. 16

### Domanda di iscrizione delle persone fisiche

16.1. La domanda di iscrizione, redatta in formato elettronico e trasmessa attraverso strumenti telematici, secondo un modello unico valido per tutto il territorio Nazionale redatto dal Consiglio Nazionale, è presentata al Collegio Territoriale territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale. Essa è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà comprovanti il possesso requisiti per l'iscrizione all' Albo.

16.2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

16.3. La deliberazione del Consiglio è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio del Collegio Territoriale. Contro di essa l'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

16.4. L'iscrizione all'Albo, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

16.5. Dallo stesso momento decorre il termine di quindici giorni per la notificazione del provvedimento all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio del Collegio Territoriale.

16.6. L'avvenuta iscrizione viene comunicata, con strumenti telematici, al Consiglio Regionale, al Consiglio Nazionale ed alla Commissione Territoriale di Disciplina.

## Art. 5

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti (1)

- 1) atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- 4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- 5) uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

## Art. 8

L'Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

## Art. 9

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

## Art. 17

Domanda di iscrizione delle persone giuridiche

17.1. La domanda di iscrizione, redatta in formato elettronico e trasmessa attraverso strumenti telematici, secondo un modello unico valido per tutto il territorio nazionale redatto dal Consiglio Nazionale, è presentata al Collegio Territoriale territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui la persona giuridica ha la sede legale. Essa è corredata dallo statuto della Società o dell'Associazione.

17.2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

17.3. Il Consiglio del Collegio deve, in particolare, verificare che lo statuto rispecchi le condizioni di cui all'art. 10 della legge n. 183/20 Il e del successivo regolamento emanato dal Ministero di Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

17.4 La deliberazione del Consiglio è motivata ed è notificata, entro quindici giorni successivi, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio del Collegio Territoriale. Contro di essa la persona giuridica e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

17.5. L'iscrizione all'Albo, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

17.6. Dallo stesso momento decorre il termine di quindici giorni per la notificazione del provvedimento all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio del Collegio Territoriale.

17.7. L'avvenuta iscrizione viene comunicata, con strumenti telematici, al Consiglio Regionale, al Consiglio Nazionale ed alla Commissione Territoriale di Disciplina.

17.8. I prestatori, esercenti la corrispondente professione in uno Stato membro dell'Unione Europea, in cui sono legalmente stabiliti, nei limiti dell'attività professionale occasionale e temporanea svolta in Italia, sono automaticamente iscritti ai sensi degli artt. 9, 13 del d.lgs. n. 206/2007.

## Art. 5

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti (1)

1) atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5) uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

## Art. 8

L'Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

## Art. 18

### Trasferimento

18.1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. Del pari, la persona giuridica che trasferisce la sede legale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova sede legale.

18.2. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente, persona fisica o giuridica, si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

## Art. 10

La cancellazione dall'Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro Albo.

### Titolo III

#### Tirocinio professionale ed esame di abilitazione

##### Art. 19

##### Modalità di svolgimento del tirocinio <sup>(15)</sup>

<sup>(15)</sup> *Disposizioni adeguate al DPR 137/2012.*

19.1. L'accesso all'Albo dei Geometri è subordinato allo svolgimento di un periodo di tirocinio di durata non superiore a diciotto mesi, secondo la durata prevista dal Regolamento di cui all'art. 20, comma 2. Il tirocinio si svolge in ambiente professionale specifico sotto la tutela di un geometra, di un architetto o di un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

19.2. Per i primi sei mesi, il tirocinio può svolgersi durante il corso di studi in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

19.3. Un periodo di tirocinio pari a sei mesi, all'esito del corso di laurea, può essere altresì svolto presso le pubbliche amministrazioni, sulla base di apposita Convenzione stipulata tra il Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

19.4 Corso obbligatorio di sei mesi organizzato dai Collegi in accordo con il Regolamento del tirocinio redatto dal Consiglio Nazionale unitamente alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri <sup>(16)</sup>

<sup>(16)</sup> *Con deliberazione del Comitato dei Delegati in data 24/11/2011 approvato dai Ministeri Vigilanti è stata introdotta nello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri la possibilità di attuare e finanziare iniziative finalizzate alla formazione professionale degli iscritti*

## Art. 20

Potestà regolamentare e di vigilanza

20.1. Presso ogni Collegio territoriale è tenuto un Registro dei Tirocinanti.

20.2. Il competente Collegio territoriale cura la tenuta del registro e vigila sul corretto svolgimento del tirocinio, secondo le modalità stabilite dalle Convenzioni e dal Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale in accordo con la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri <sup>(17)</sup>

<sup>(17)</sup> Vedi nota 16

## Art. 21

### Esame di abilitazione

21.1. In aggiunta allo svolgimento del tirocinio, l'accesso all' Albo è subordinato altresì al superamento di un esame di abilitazione, articolato in prove teoriche e teorico-pratiche, scritte e orali, sulle materie oggetto della professione.

21.2. Le modalità di svolgimento dell'esame e il contenuto delle singole prove sono disciplinate da apposito Regolamento, adottato dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati.

## Titolo IV

### Organizzazione dell'Ordine professionale dei Geometri e dei Geometri laureati

#### Capo I

#### Il Collegio territoriale

#### Art. 22

#### Circoscrizione del Collegio territoriale

In ciascun capoluogo di Provincia è istituito un Collegio territoriale, qualora vi risiedano o abbiano il domicilio professionale almeno duecento iscritti. Qualora non si raggiunga tale soglia, il Collegio territoriale ha sede nel capoluogo di Provincia più vicino, individuato con provvedimenti del Consiglio Nazionale.

#### Art. 27

I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenuta dell'Albo e, in generale, l'esercizio della professione (2).

*(2) Seguivano altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio. Vedi ora in proposito gli artt. 8 e 9 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.*

#### Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, ai termini dell'art. 1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 23

Organi del Collegio territoriale

Sono organi del Collegio territoriale il Consiglio, il  
Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea.

## Art. 24

### Composizione del Collegio territoriale

24.1. Il Consiglio del Collegio Territoriale è composto da membri eletti, fra gli iscritti all'Albo, in misura correlata al numero degli iscritti.

24.2. Il Presidente del Consiglio del Collegio territoriale è eletto dagli iscritti all'Albo, contestualmente all'elezione del Consiglio.

24.3. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato in ragione del numero degli iscritti all'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:

- sette membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
- nove membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento.

24.4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo da almeno sei mesi.

24.5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nell'Albo.

24.6. Le elezioni dei Consigli e dei Presidenti dei Collegi Territoriali si tengono tutte nella stessa data, si svolgono in due giornate consecutive. Non è annesso il voto per delega; il voto può essere anche espresso per corrispondenza o in via telematica, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

24.7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio Nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dei Collegi.

24.8. Il Consiglio del Collegio Territoriale dura in carica quattro anni.

24.9. I consiglieri del Collegio Territoriale possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiori a tre. Il Presidente del Collegio territoriale può essere eletto per un numero di mandati consecutivi non superiori a due.

24.10. La carica di Presidente e quella di Consigliere sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Nazionale, nonché di componente della Commissione territoriale di disciplina.

## Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, ai termini dell'art. 1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

## Art. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

## Art. 25

### Cariche del Consiglio

25.1. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

25.2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

25.3. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più giovane di essi.

25.4. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per età.

## Art. 26

### Attribuzioni del Presidente

26.1. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal presente Regolamento.

26.2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

## Art. 27

### Attribuzioni del Consiglio del Collegio Territoriale

#### Il Consiglio:

- a) rappresenta nel proprio ambito territoriale gli iscritti all' Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali;
- b) cura la tenuta dell'Albo e il suo aggiornamento, trasmettendo i dati ai Consigli regionale e nazionale;
- c) cura la tenuta del registro dei tirocinanti;
- d) promuove ed organizza la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti, vigilando sull'osservanza di tale obbligo da parte dei medesimi;
- e) partecipa e sostiene la formazione scolastica con particolare riguardo alla formazione tecnica;
- f) costituisce organo decentrato della Previdenza di categoria;
- g) controlla la veridicità delle certificazioni secondo le norme vigenti;
- h) vigila sull'osservanza del presente Regolamento e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione, trasmettendo agli organi di disciplina territoriali la documentazione relativa alle violazioni di norme deontologiche;
- i) provvede alla organizzazione degli uffici del Collegio, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
- j) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- k) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti per via telematica;
- l) può aprire sedi amministrative decentrate

## Art. 8

L'Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

## Art. 26

Spetta al Consiglio del Collegio:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici (1).

*(1) Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondere dagli iscritti al Collegio è stato omissis. Vedi in proposito l'articolo 7 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.*

## Art. 28

### Riunioni consiliari

28.1. Il presidente del Collegio convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.

28.2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

28.3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

28.4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 29

Decadenza dalla carica di consigliere

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è attestata con delibera del Consiglio.

## Art. 30

### Sostituzione dei componenti del Consiglio

30.1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste, con determinazione del presidente.

30.2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

30.3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio compreso il Presidente.

30.4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario il Collegio è istituito.

## Art. 31

### Scioglimento del Consiglio

31.1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi.

31.2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.

31.3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio Nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio e del Presidente, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

## Art. 8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti nell'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

## Art. 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

## Art. 32

### Assemblea

32.1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

32.2. L'avviso è spedito, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica con firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici del Collegio per la durata del predetto termine.

32.3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

32.4. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

32.5. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.

32.6. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.

## Art. 33

Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

33.1. L'Assemblea generale degli iscritti all'Albo per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.

33.2. L'Assemblea generale degli iscritti all'Albo per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

## Art. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo (1).  
(1) "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.  
"Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.  
"La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dal Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536)

## Art. 34

### Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio

34.1 Per l'elezione del Consiglio del Collegio il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l'elezione di tutti i Collegi Territoriali.

34.2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Collegio.

34.3. Il Consiglio di disciplina territoriale determina la composizione del seggio elettorale secondo le necessità, e ne nomina i componenti, dandone avviso al Presidente del Collegio.

## Art. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

## Art. 3

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

## Art. 35

Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori

35.1. L'Assemblea si apre con l'insediamento del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario del Consiglio di disciplina territoriale e dagli ulteriori componenti eventualmente individuati dallo stesso Consiglio di disciplina.

35.2. L'Assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.

35.3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale.

35.4. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità. Le liste dovranno essere depositate presso il Collegio Territoriale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, e devono essere rese note tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

35.5. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

35.6. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.

35.7. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.

35.8. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.

35.9. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli del Collegio possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza o in via telematica, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

35.10. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca

## Art. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

## Art. 4

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

## Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

seconda per numero di voti validi conseguiti.

35.11. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

35.12. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

35.13. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

**Art. 36**

**Reclami contro i risultati delle elezioni**

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.

**Art. 6**

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 37

Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti all'Albo, ovvero dalla maggioranza dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio del Collegio, il quale designa il professionista che deve presiederla.

## Capo III

### Il Collegio dei revisori

#### Art. 38

##### Collegio dei revisori

38.1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. I revisori possono essere nominati per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

38.2. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Collegio e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

38.3. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo con le medesime funzioni del collegio.

38.4. Il collegio dei revisori o il revisore unico partecipano ai lavori del Consiglio del Collegio.

38.5. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio del Collegio territoriale ed è soggetta altresì alle medesime incompatibilità previste per quest'ultimo.

## Capo IV

### I Consigli Regionali

#### Art. 39

##### Consiglio Regionale dei Geometri

39.1. Presso il capoluogo di ogni Regione è istituito il Consiglio Regionale dei Geometri.

39.2. Il Consiglio Regionale è composto dai presidenti dei Collegi territoriali della Regione oltre ad un presidente eletto.

39.3. Per la Regione Piemonte e Valle d'Aosta è istituito un unico Consiglio Regionale.

39.4. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto dall' Assemblea dei membri dei Consigli dei Collegi territoriali, di cui all'articolo seguente e dura in carica tre anni.

39.5. L'elettorato passivo spetta agli iscritti all' Albo con almeno sette anni di anzianità.

39.6. La carica di Presidente del Consiglio regionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un Collegio territoriale, con quella di membro del Consiglio Nazionale nonché con quella di membro di Consigli territoriali di disciplina.

39.7. Nella seduta di insediamento o, comunque, nella prima seduta utile successiva, il Consiglio regionale elegge al suo interno un Vicepresidente ed un segretario che svolga altresì le funzioni di tesoriere.

Art. 40

Assemblea dei Consigli dei Collegi territoriali

40.1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio Regionale, il Presidente convoca l'Assemblea dei Consigli dei Collegi territoriali per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.

40.2. Alla convocazione dell'Assemblea e al procedimento elettorale si applicano in quanto compatibili gli artt. 33,34 e 35.

## Art. 41

### Competenze del Consiglio Regionale dei Geometri

41.1. Al Consiglio Regionale sono attribuite le seguenti competenze:

- a) rappresentanza istituzionale dell'Ordine professionale nei rapporti con la Regione;
- b) partecipazione alle attività di protezione civile, ai sensi dell' art. 6, comma 2, legge 225 del 1992 promuovendo, in accordo con il dipartimento regionale di protezione civile, l'organismo di protezione civile dei geometri;
- c) determinazione dell'ammontare della quota unica regionale a carico degli iscritti all'Albo, da corrispondere al Consiglio Regionale tramite i Collegi, per il proprio funzionamento;
- d) organizzazione di eventi formativi a carattere regionale;
- e) tenuta dell' elenco regionale degli iscritti.
- f) Rappresentanza della categoria presso enti e istituzioni di livello regionale

41.2. Restano salve le ulteriori competenze attribuite al Consiglio Regionale dal presente Regolamento o da altre disposizioni normative.

## Art. 42

Elenco regionale degli iscritti.

42.1. Presso il Consiglio Regionale è istituito un Elenco regionale degli iscritti. L'Elenco è formato sulla base degli Albi territoriali ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

42.2. I Collegi territoriali trasmettono annualmente gli Albi al Consiglio Regionale, ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.

42.3. Il Consiglio Regionale vigila sulla corretta tenuta degli Albi da parte dei Collegi territoriali, esercitando, se del caso, poteri sostitutivi anche attraverso la verifica delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 443/2000.

## Capo V

### Il Consiglio Nazionale

#### Art. 43

##### Composizione del Consiglio Nazionale

43.1. Il Consiglio Nazionale è composto di nove membri eletti fra gli iscritti nell'Albo.

43.2. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti all'Albo che hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'Albo.

43.3. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data di pubblicazione dei risultati delle elezioni nel bollettino ufficiale.

43.4. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

#### Art. 10

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono formate da undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

#### Art. 44

##### Elezione del Consiglio Nazionale

44.1. Il Consiglio Nazionale è eletto dai Consigli territoriali

44.2. Le elezioni si svolgono separatamente presso le sedi dei Consigli territoriali, nello stesso giorno e almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio Nazionale. La data viene indicata dal Ministero vigilante, sentito il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle norme di legge.

44.3. La presentazione delle candidature è fatta, su base Nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio Nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati effettivi iscritti in Albi di Collegi Territoriali appartenenti ad almeno sette diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.

44.4. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

44.5. Le liste dovranno essere depositate presso il ministero della Giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il ministero della Giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale. È consentito esprimere il voto per una sola lista.

44.6. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, spetta un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, e spetta un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti e oltre. Per iscritti si intendono gli iscritti al relativo Albo al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle votazioni.

44.7. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

44.8. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio a una commissione, nominata dal ministro della Giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti all'Albo. La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base Nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

#### Art. 11

Nelle elezioni previste dal presente Capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'articolo 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

#### Art. 12

Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

#### Art. 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quelli in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

#### Art. 15

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

(continua.....)

44.9. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio Nazionale.

(.....segue) Art. 15

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

## Art. 45

### Cariche

45.1. Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno un vice presidente e un segretario, che svolge altresì le funzioni di tesoriere.

45.2. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.

45.3. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

## Art. 14

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

## Art. 46

### Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

46.1. La carica di membro del Consiglio Nazionale è incompatibile con quella di membro di un Consiglio del Collegio Territoriale, di membro di un Consiglio regionale, nonché con quella di membro di un Consiglio territoriale di disciplina. I membri del Consiglio Nazionale non possono altresì rivestire cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza, né essere membri di un collegio dei revisori.

46.2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti a optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.

46.3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio Nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.

46.4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

46.5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà più uno dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio Nazionale.

## Art. 15

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

## Art. 47

### Scioglimento del Consiglio

47.1. Il Ministro della Giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio Nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.

47.2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.

## Art. 48

### Attribuzioni

48.1. Il Consiglio Nazionale esercita le funzioni giurisdizionali previste dal regio decreto 11 febbraio J 929, D. 274 e dal D.lgs. Lgt. 23 novembre 1944.

48.2. Il Consiglio Nazionale altresì:

- a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) cura la tenuta dell' Albo Nazionale degli iscritti recependo i dati dagli organi regionali;
- c) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- d) adotta e aggiorna il Codice deontologico della professione;
- e) disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 53 e ss.;
- f) coordina e promuove l'attività dei Collegi Territoriali, Regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, partecipando anche alle attività internazionali, coinvolgendo i Collegi Territoriali, Regionali e gli iscritti;
- g) vigila sul regolare funzionamento dei Collegi Territoriali e Regionali;
- h) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
- i) stipula le convenzioni previste dal presente ordinamento;
- j) designa i propri rappresentanti presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
- k) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal ministro della Giustizia;
- l) adotta il Regolamento nazionale per la formazione permanente;
- m) determina l'organizzazione dei propri uffici

## Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

curando altresì i rapporti giuridici e organizzativi con il personale dipendente;

n) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione ai Collegi territoriali;

o) esercita la potestà regolamentare in materia disciplinare, elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente ordinamento.

## Art. 49

### Riunioni consiliari

49.1. Il presidente del Consiglio Nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.

49.2. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

49.3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

49.4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

49.5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.

49.6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## Art. 16

Per la validità, delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

## Art. 50

Il collegio dei revisori

50.1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi che durano in carica quattro anni. I revisori possono essere nominati per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

50.2. I revisori dei conti sono nominati dal Consiglio Nazionale.

50.3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio Nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

50.4. Il collegio dei revisori partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale.

50.5. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Nazionale ed è soggetta altresì alle medesime incompatibilità previste per quest'ultimo.

## Titolo V

### L'azione disciplinare

#### Art. 51

##### Il Consiglio di disciplina territoriale

51.1. Il Consiglio di disciplina territoriale è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei corrispondenti Consigli dei Collegi territoriali, individuati sia tra gli iscritti all'Albo sia tra professionisti e( o) esperti esterni alla Categoria.

51.2. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio del Collegio territoriale dei Geometri è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata a seguito dell' esame dei curricula prodotti, il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei componenti il Consiglio di disciplina che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere costituito da iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati.

51.3. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati tra gli iscritti agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche da almeno cinque anni, che non abbiano subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti e siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità a garanzia dell' imparzialità e indipendenza di giudizio.

51.4. La carica di membro del Consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con quella di Consigliere, Revisore nonché con qualunque altra carica elettiva ricoperta in seno al corrispondente Collegio o presso un Consiglio regionale o Collegio territoriale di altro ordinamento professionale, oltre che con la carica di Consigliere Nazionale.

51.5. Il Consiglio di disciplina territoriale, che ha sede presso il Collegio territoriale, resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio del Collegio ed esercita le proprie funzioni fino all' insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

51.6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

#### Art. 12

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa, di uno o più membri.

Il Presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'inculpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'inculpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'inculpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'inculpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolta, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

## Art. 52

### Competenze e funzionamento

52.1. Il Consiglio di disciplina territoriale esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e adotta le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.

52.2. Detennina il numero e la composizione del seggio elettorale e ne nomina i componenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 34.3

52.3. Il Consiglio del Collegio territoriale, trasmette al Consiglio di disciplina, gli esposti, le segnalazioni e qualunque altra notizia che possa dar luogo all' esercizio dell' azione disciplinare nei confronti di un iscritto.

52.4. Il Consiglio territoriale di disciplina opera per mezzo di Collegi di disciplina composti da tre componenti.

52.5. Il Consiglio di disciplina territoriale riferisce annualmente al Consiglio territoriale dell'attività svolta. Il Consiglio territoriale trasmette la relazione ai Consigli Regionali.

## Art. 26

Spetta al Consiglio del Collegio:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici (1).

*(1) Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondere dagli iscritti al Collegio è stato omissso. Vedi in proposito l'articolo 7 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.*

## Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

## Art. 53

### Il procedimento disciplinare

53.1. Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la responsabilità dell' iscritto per condotte in contrasto con i doveri di deontologia professionale.

53.2. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto che integra l'illecito deontologico.

53.3. Lo svolgimento del procedimento è disciplinato dal regolamento del Consiglio Nazionale di cui all'art. 48, nel rispetto delle disposizioni del presente Capo. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento amministrativo.

53.4. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

53.5. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al Consiglio di disciplina territoriale, per essere sentito.

53.6. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive e di farsi assistere da un avvocato.

## Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

## Art. 54

### Astensione e ricusazione

54.1. I membri del Consiglio territoriale di disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nella Legge 20/7/2004 n. 215.

54.2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio territoriale di disciplina.

54.3. Qualora il Consiglio di disciplina territoriale non sia in grado di espletare le proprie funzioni con riferimento ad uno specifico procedimento disciplinare, la competenza in ordine allo stesso procedimento è demandata al Consiglio di disciplina territoriale con sede nella provincia vicinora, individuata dal Consiglio Nazionale.

## Art. 12

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa, di uno o più membri.

Il Presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

## Art. 55

### Sanzioni

55.1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

55.2. Nei confronti delle società tra professionisti iscritte nell'apposita sezione dell' Albo, può essere irrogata anche una sanzione pecuniaria di importo compreso tra ..... e .....

### Art. 14

Colui che è stato cancellato dall'Albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, l'iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

### Art. 11

Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (1).

*(1) Seguiva un altro comma, non riprodotto perché riguardante il vecchio ordinamento sindacale.*

### Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione.

Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

### Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 56

Notifica delle decisioni

I provvedimenti sanzionatori sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Collegio Territoriale al quale l'interessato appartiene.

Detti provvedimenti sono altresì comunicati al procuratore generale presso la corte di appello avente sede nel capoluogo della Regione.

Art. 8

L'Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 15

Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'Albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni, dalla notificazione è dato ricorso, tanto all'interessato quando al Procuratore della Repubblica, al Consiglio Nazionale dei Geometri.

Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

## Art. 57

### Impugnazioni

Avverso i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina, l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati <sup>(18)</sup> <sup>(18)</sup> *Si segnala che il CNG non è giuridicamente tenuto ad applicare il dpr 137/2012 in quanto giudice speciale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. Il dpr è invece pienamente applicabile alle funzioni disciplinari svolte a livello territoriale.*

#### Art. 1

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 600.

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.

#### Art. 2

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 3 settembre 1946, n. 261.

#### Art. 3

Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

#### Art. 4

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

#### Art. 5

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale.

Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

#### Art. 6

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### Art. 7

Il Presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

#### Art. 8

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 9

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

(continua )

(....segue)

Art. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.

Art. 11

Il Segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

Art. 12

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rinvio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

Ogni elaborato redatto dal Geometra dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro professionale attestante che il Geometra possiede i requisiti prescritti dalla legge. (C.P. - Art. 348 abusivo esercizio di una professione).

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

C.C. - Art. 2231

Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato alla iscrizione di un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso salvo il diritto del prestatore di opera ai rimborsi delle spese incontrate ed un compenso adeguato alla utilità del lavoro compiuto.

## Titolo VI

### Funzioni giurisdizionali del Consiglio

#### Nazionale

#### Art. 58

##### Oggetto e limiti della giurisdizione speciale

58.1. Contro le decisioni del Consiglio del Collegio territoriale in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e( o) dal registro dei praticanti, e contro i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale, l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

58.2. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati esercita altresì funzioni giurisdizionali in materia di elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali, sui reclami che ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato elettorale, ai sensi del precedente art. 36.

Art. 59

Il procedimento giurisdizionale

Il procedimento giurisdizionale è disciplinato dal regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi del precedente articolo 48.

Per quanto non espressamente disciplinato da detto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme e i principi del codice di procedura civile.

## Art. 60

### Ricorso per Cassazione

60.1. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza e violazione di legge.

60.2. Nel caso di cassazione con rinvio, il Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

## Titolo VII

### Disposizioni transitorie